

PROT. 7216/2004

**CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL LOCALE SITO IN
VIA CRISPI, 113 AL CENTRO STUDI STORICI MACERATESI.**

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra i Sigg.ri:

1) Dr. Pierluigi Costantini nato a Macerata il 07.02.1949, residente a Macerata, Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Macerata il quale agisce in nome per conto e nell'interesse del Comune stesso, codice fiscale 80001650433 ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000.

2) Il Centro Studi Storici Maceratesi cod. fiscale 80012560431 in persona del Presidente pro tempore Sig. Pio Cartechini nato a Macerata il 26/05/1927 e residente a Macerata in Via Verdi, 25 Codice Fiscale: CRTPIO27E26E783C

Tra le parti come sopra costituite, si stipula e si conviene quanto segue:

ART.1) Il Comune di Macerata, come sopra rappresentato, in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 130/18 del 6.03.2004 prot. n. 7216, assegna al Centro Studi Storici Maceratesi che accetta, in persona dell'intervenuto Presidente, il locale di proprietà comunale sito in Via Crispi, 113 da adibire a sede dell'associazione stessa.

Il presidente dichiara di aver preso visione del locale, di averlo trovato di proprio gradimento e adatto all'uso convenuto.

Il locale non potrà avere destinazione diversa da quella prevista nel presente atto, pena la decadenza immediata della convenzione.

ART. 2) La convenzione, per patto espresso tra le parti, avrà durata di quattro anni a decorrere dal 01/01/2005 fino al 31/12/2008, con possibilità di rinnovo.

ART.3) L'associazione potrà rinunciare all'utilizzo del locale in qualsiasi momento senza obbligo di motivazione, salvo preavviso di mesi uno.

ART. 4) L'assegnazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblica utilità. Il mancato utilizzo dei locali o il mancato pagamento del corrispettivo di cui all'art. 6 comportano la decadenza della presente convenzione.

Sono, altresì, cause di decadenza le seguenti fattispecie previste dall'art. 8 del regolamento comunale sull'accesso alle strutture comunali da parte delle associazioni operanti nel territorio:

- a) perda almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 22 dello Statuto per l'iscrizione all'Albo;
- b) venga sciolta;
- c) non eserciti alcuna attività all'interno del territorio comunale per almeno un anno;
- d) ceda, anche in parte, a terzi del locale assegnato;
- e) non presenti la documentazione di cui al successivo art.9;
- f) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art.10;
- g) danneggi il locale in modo rilevante senza provvedere al ripristino degli stessi;
- h) utilizzi i locali in maniera difforme a quelli dichiarati nella richiesta.

ART. 5) E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere che i locali siano rilasciati liberi di persone e cose per fini istituzionali o per lavori di ristrutturazione o altre motivazioni.

In tale ipotesi e in caso di decadenza per fatto dell'Associazione, i locali dovranno essere lasciati liberi entro un mese dalla richiesta.

In mancanza della consegna della chiave e/o di sgombero dei locali, l'Amministrazione procederà d'ufficio a liberare i medesimi, depositando il materiale dell'associazione presso un magazzino comunale. Le spese di trasloco e quelle di deposito saranno a carico dell'Associazione e pertanto coattivamente recuperabili con la procedura di cui al R.D. 14.04.1919 n. 639.

ART.6) L'assegnazione dei locali è subordinata al pagamento di un corrispettivo da versarsi da parte dell'Associazione assegnataria, stabilito ed accettato in € 272,10 annue. Il corrispettivo sarà soggetto, a partire dal secondo anno a rivalutazione annuale pari al 100% delle variazioni accertate dall'ISTAT. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare unilateralmente il corrispettivo, previa semplice comunicazione all'associazione all'inizio dell'anno di riferimento.

ART.7) Il corrispettivo, come definito all'art.6, dovrà essere pagato alla Tesoreria Comunale in unica rata entro il 30.6 di ciascun anno.

ART.8) Il pagamento non potrà essere sospeso né ritardato per qualsiasi diritto, pretesa od eccezione dell'associazione. Il mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo oltre a causare la decadenza della presente convenzione, costituisce l'associazione in mora in ogni caso e qualunque ne sia la causa, con conseguente diritto per il Comune di procedere allo sgombero del locale secondo quanto previsto all'art.5.

ART.9) Le parti danno atto che i locali vengono assegnati nello stato in cui si trovano attualmente, restando totalmente a carico dell'associazione qualsiasi intervento o lavoro, anche di carattere straordinario utile e/o necessario allo svolgimento dell'attività dell'associazione, da effettuarsi in ogni caso, previa autorizzazione scritta da parte del Comune, autorizzazione

che non darà comunque titolo a rimborsi.

ART.10) L'associazione assegnataria dovrà mantenere i locali in buono stato e piuttosto migliorarli che deteriorarli e, mentre per i deterioramenti sarà passibile dei danni, per i miglioramenti invece non potrà pretendere compenso alcuno.

L'associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni sia diretti che indiretti che potessero pervenire da fatto od omissione dolosa o colposa di terzi, così come resta esonerato da qualsiasi responsabilità per scasso, rotture, manomissioni per tentato furto consumato e, infine, per danni da invasione od infiltrazione di acqua nei locali oggetto di assegnazione. Naturalmente l'associazione, quale custode, assume la piena e completa responsabilità per tutti i danni che essa possa arrecare all'immobile durante tutta la durata della convenzione e così pure nei riguardi di beni mobili ed immobili di terzi.

ART.11) Sono a carico dell'associazione assegnataria le spese attinenti alla manutenzione ordinaria che necessita in ogni caso di preventiva autorizzazione e di pulizia dei locali, mentre quelle di manutenzione straordinaria faranno carico all'ente proprietario.

ART. 12) L'associazione assegnataria è tenuta ad inviare entro il mese di aprile di ciascun anno una relazione concernente:

- dichiarazione aggiornata del numero dei soci
- rendiconto approvato e bilancio preventivo
- attività svolte nell'anno precedente e quella programmata
- eventuali variazioni dello statuto formalmente adottate

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare indagini periodiche

onde verificare lo stato degli immobili o la rispondenza di quanto affermato nella relazione.

ART. 13) L'Associazione è, altresì, tenuta al rispetto del regolamento comunale sull'accesso alle strutture comunali da parte delle associazioni operanti nel territorio comunale.

ART.14) La presente convenzione impegna sin da ora le parti ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.

Del che si è redatta la presente scrittura privata che, previa lettura e approvazione, viene sottoscritta in data 17.11.2004

PER IL COMUNE DI MACERATA

PER IL CENTRO STUDI STORICI MACERATESI

C:\Users\carlo.paniccia\Desktop\Segretario Generale\Amministrazione trasparente\20131221\CONTRATTI CONCESSIONI REP. - LD\ATTIVI

ASSOCIAZIONI\Centro Studi Storici Maceratesi-Convenzione.DOC